


Il bilancio di esercizio 2013



a cura di *Paolo Parisi*
Professore di diritto tributario S.S.E.F. “Ezio Vanoni”

Termini per l'approvazione del bilancio



Maggior termine per l'approvazione
del bilancio

convocazione e approvazione entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio




esistenza di una
previsione statutaria

ricorrenza di circostanze
legali che giustificano
tale slittamento

obbligo di redazione
del bilancio consolidato

se lo richiedono particolari
esigenze relative alla
struttura e all'oggetto
della società

Maggior termine per l'approvazione
del bilancio



Bilancio in forma abbreviata

articolo 2435-bis
del Codice civile

nel primo esercizio

per due esercizi
consecutivi

non vengono superati
almeno 2 dei seguenti 3 limiti



totale attivo
patrimoniale
€ 4.400.000

ricavi
vendite/prestazioni
€ 8.800.000

dipendenti occupati
in media nell'esercizio
50 unità

Relazione tra bilancio e reddito imponibile

Principio di derivazione



al reddito imponibile si deve giungere partendo
dall'utile di bilancio e apportando
una serie di “aggiustamenti”

Le modifiche alla deducibilità del leasing

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012

Contratti stipulati fino dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014



Le modifiche alla deducibilità del leasing

Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012

Il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico.
Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni.

Le modifiche alla deducibilità del leasing

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

IPOTESI	
La durata contrattuale coincide con quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico
La durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico, secondo il principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR
La durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dall'articolo 102, comma 7, del TUIR	I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi

Le modifiche alla deducibilità del leasing

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	
Beni mobili (diversi dalle autovetture)	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale con un minimo di 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni in relazione all'attività esercitata dall'impresa utilizzatrice
Autovetture	2/3 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente 100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR


Le modifiche alla deducibilità del leasing

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014

LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Beni mobili (diversi dalle autovetture)	1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale
Beni immobili	Non inferiore a 12 anni
Autovetture	1/2 del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto aziendali strumentali (noleggiatori, taxisti, etc.) e per quelle assegnate ad uso promiscuo al dipendente
	100% del periodo di normale ammortamento fiscale per le auto non assegnate di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR


Rivalutazione beni d'impresa



Rivalutazione beni d'impresa


CATEGORIE OMOGENEE

Verifica al
31.12.13



Rivalutazione beni d'impresa

CATEGORIE OMOGENEE



Rivalutazione beni d'impresa

LIMITE ECONOMICO

**Valore del bene non superiore a
quello attribuibile in base a**



Criterio del
VALORE D'USO



Criterio del
VALORE DI MERCATO



Verifica effettuata con valore al 31/12/2013



Rivalutazione beni d'impresa

INFORMATIVA NEL BILANCIO 2013


“Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2”

(N.D.R. valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri)

Rivalutazione beni d'impresa

METODOLOGIE

I




Rivalutazione **COSTO STORICO**

II



Rivalutazione **COSTO STORICO** e **FONDO di AMMORTAMENTO**

III



Riduzione **FONDO di AMMORTAMENTO**

Rivalutazione beni d'impresa

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Beni ammortizzabili




16%

Beni NON ammortizzabili



12%




Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO



Versamento in tre rate con le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi

Rivalutazione beni d'impresa

EFFETTI FISCALI



IMPOSTE DIFFERITE

necessità di rilevare la fiscalità differita nel momento in cui si imputeranno ammortamenti nel conto economico non rilevanti in quel momento ai fini fiscali

Rivalutazione beni d'impresa

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Riserva in sospensione moderata

Utilizzi “esterni” fanno scattare tassazione (no quelli interni)

Saldo va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva

Legittima la distribuzione poiché derogato art. 2423 (attenzione agli effetti fiscali)

In caso di riduzione capitale sociale si applica articolo 2445 (90 giorni)


Utilizzo per copertura perdite delibera con assemblea straordinaria (senza i 90 giorni)

Rivalutazione beni d'impresa

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO

Sostitutiva del 10% (sul lordo)

**Costo globale
rivalutazione 26% o 22%**



Contro 31,4% (ires + irap)

Tassazione normale

Perdite su crediti

Valore di Iscrizione



Presumibile valore di realizzo

Valore nominale

Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di:
perdite per inesigibilità
resi e rettifiche di fatturazione
sconti ed abbuoni
interessi non maturati
altre cause di non realizzo

Fondo svalutazione crediti

Valore di presumibile realizzo

Perdite su crediti

Approccio civilistico tra svalutazione e rilevazione della perdita

Svalutazione voce B 10 d)
OIC 15 e Doc. Int. 1)
La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilità già manifestata sia quelle per inesigibilità temuta o latente
(compreso il caso del debitore fallito)

Perdita voce B 14 Doc. Int. 1)
La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere ricondotti a valutazioni quali:

- a) Perdite da riconoscimento Giudiziale
- b) Cessione del credito
- c) Transazione
- d) Prescrizione

Perdite su crediti

CERTEZZA E PRECISIONE NEI PROCESSI VALUTATIVI

- situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore
- decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore,
- denuncia di furto d'identità da parte del debitore
- persistente assenza del debitore
- documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore
- lettere di legali incaricati della riscossione del credito o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti

Per i crediti commerciali di modesto importo si può prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali

Perdite su crediti

CERTEZZA E PRECISIONE CON ATTI REALIZZATIVI

- ✓ cessione del credito: se ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti
- ✓ Perdita di ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.).
- ✓ transazione: se il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata: deve provarsi la convenienza economica;
- ✓ rinuncia o remissione del debito: la deducibilità è riconosciuta solo se la stessa risulti inerente

Perdite su crediti

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI

Circolare n. 26/E/2013

“indipendentemente dal periodo d'imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012), resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”

Perdite su crediti

PROCEDURE CONCORSALE

Tra le ipotesi per le quali è possibile dedurre automaticamente la perdita su crediti è compresa anche quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

La disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 101 del TUIR non dispone regole particolari, si ritiene applicabile il principio generale di **derivazione da bilancio**. Quindi nel rispetto delle regole contabili non è obbligatorio dedurre la perdita nel momento in cui si verifica la situazione richiamata dall'art. 101, comma 5

Capitalizzazione degli interessi passivi

Articolo 2426, comma 1
Codice civile

N. 1

Capitalizzazione su immobilizzazioni
materiali e immateriali

Con gli stessi criteri possono essere aggiunti
gli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna o presso terzi


N. 9

Capitalizzazione di oneri
finanziari relativi ai beni merce
secondo il n. 1


Iscritte al costo di acquisto o di produzione
calcolato secondo il numero 1)

Capitalizzazione degli interessi passivi


documento OIC n. 16
paragrafo D. V
beni strumentali e non




la capitalizzazione
è sempre facoltativa



l'alternativa è la
deducibilità per competenza
degli oneri finanziari



i soli oneri finanziari
derivanti da finanziamenti
di scopo per la reale
acquisizione/costruzione
dei cespiti



fino al momento
dal quale il bene
può essere utilizzato

Capitalizzazione degli interessi passivi

documento OIC n. 13
paragrafo D. III, m)
beni merce

gli oneri finanziari
possono essere portati
ad incremento del prodotto



non finanziamenti qualunque
ma solo finanziamenti a fronte
di rimanenze a fabbricazione
duratura nel tempo

per il periodo
di fabbricazione

fino al momento
in cui il bene è
atto all'uso

Relazione sulla gestione



Articolo 2428, comma 1, Codice civile



*Il bilancio deve esse corredato da una relazione degli amministratori
contenente **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente** della situazione
della società e dell'andamento del risultato della gestione nel suo complesso
e nei vari settori in cui essa ha operato (...) nonché
una **descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta***

Relazione sulla gestione



Contenuto minimo delle informazioni
nella relazione sulla gestione



- Assetto societario
- Strategie competitive e funzionali e risultati connessi
- Fatti di rilievo

Relazione sulla gestione



Articolo 2428, comma 2, Codice civile



*“L’analisi di cui al primo comma (...) contiene nella misura in cui è necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, **quelli non finanziari** (...) comprese le informazioni attinenti all’ambiente ed al personale”.*

Relazione sulla gestione

Contenuto delle informazioni
nella relazione sulla gestione



- Indicatori di risultato finanziari (Roe, Roi, Ros)
- Indicatori di risultato non finanziari (*se consentono una miglior comprensione*)
- Informazioni attinenti all'ambiente
- Informazioni attinenti il personale